



risponde a Lire Quattromila seicentoseptantuna e cent. 23 ogni anno (L. 4661.23)

4661,23  
2871,57  
7533,12  
45,198 72

Per le terre di Piopposecco l'estaglio annuo viene stabilito per la complessiva somma di Lire due mila ottocento settantuna e centesimi Ottantuno, alla ragione di L. 337. 87 per ogni Ettaro tre are trentuno e centiare settantadue pari a salma unadiverna. L'affitto avrà la durata di anni sei, cominciando dal primo Settembre millenovecentosei a tutto Agosto millenovecentododici e sarà regolato dai fatti seguenti:

Art. primo: L'estaglio sopra convenuto sarà pagato dal fittuario nel modo che si conviene; cioè quello per le terre di Rocca raltone in rate uguali quattrimestrali postpostamente, cominciando a pagare dal 15 Dicembre millenovecentosei in poi e così continuare di anno in anno e sino alla fine dell'affitto, meno per l'ultimo anno che l'ultimo quattrimestro sarà pagato a 15 luglio e prima di uscire i prodotti dal detto fondo, mentre per le terre di Piopposecco il fittuario si obbliga pagare l'estaglio in unica soluzione, ogni anno nel mese di Maggio e prima sempre d'uscire i prodotti dal fondo.

Esso estaglio sarà pagato nella casa dell'Amministrazione costituita in Ribera, in moneta avente corso legale nel Regno e senza moneta di rame o deposito e farà prova, il pagamento, con ricevuta pubblica o privata, rilasciata dal detto affittante nel nome, o dal suo legale rappresentante e sempre a spese dell'affittuario ove questi ricevesse la ricevuta per atti avanti Notaro.

Art. Secondo -

L'affittuario suddetto resta espressamente proibito di sugabellare con qualunque altro modo o titolo ad altri cedere tutto o parte delle su descritte terre senza il consenso legale in iscritto del gabellante nel nome, il che avvenendo oltre che la sugabella o altro qualsiasi atto di cessione o traslazione sarà nullo e di nessun effetto, l'affittuario sarà tenuto ai danni ed interessi. Il gabellante potrà, ove lo voglia, sulla base di quel fatto sciogliere il contratto ed espellere dal fondo non solamente il terzo traslatario ma ancora lo stesso gabellato che a ciò contraveniva. Nel caso in cui il gabellante concedesse tale permesso in iscritto, allora il gabellato o traslatario che sarà oltre a rimanere soggetto